



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Monza  
Sezione III civile - Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Alida Paluchowski

Presidente

Mirko Buratti

Giudice

Silvia Giani

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA  
nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza depositata in data 23  
gennaio 2010  
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza  
DA  
NEI CONFRONTI DI

**CASO.it**

A., in persona del titolare, con sede legale in), rappresentato dall'avv. \*\*

**Il Tribunale**

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato che:

- con ricorso in data 3 gennaio 2010, il PM. presso il tribunale di Monza ha chiesto dichiararsi il fallimento della società ;
- fissata udienza prefallimentare, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione al sig. zi A., costituitosi in giudizio, depositando una memoria difensiva nella quale ha chiesto il rigetto dell'istanza di fallimento deducendo: 1) l' illegittimità del fallimento, essendo stato proposto dal PM, su segnalazione del giudice fallimentare, che aveva archiviato il procedimento per desistenza del creditore istante; 2) la mancanza dello stato d'insolvenza.

Osserva:

- sussiste la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in B. e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.

- La soppressione dell'iniziativa d'ufficio in capo al giudice non impedisce che la procedura per il fallimento possa essere promossa dal PM, su segnalazione del tribunale fallimentare, trattandosi di "segnalazione" proveniente da giudice che l'ha "rilevata nel corso di un procedimento civile" (art. 7 LF); ed invero, eliminata la possibilità che il fallimento venga dichiarato d'ufficio, è lasciata l'iniziativa al debitore, al creditore e al PM, al quale l'insolvenza venga segnalata dal giudice che l'abbia rilevata in un "procedimento civile", tra i quali rientrano anche quelli per la dichiarazione di fallimento. La natura di "procedimento soggetto a rito camerale" è stata ribadita dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto che l'applicazione del rito camerale ai procedimenti in materia fallimentare assicura il rispetto del contraddittorio, lo svolgimento di una adeguata attività probatoria, la possibilità di avvalersi della difesa tecnica e la facoltà di impugnazione della decisione assunta, oltre che l'attitudine del provvedimento conclusivo del giudizio ad acquisire stabilità (ord. n. 170/2009).

• La ricomprensione tra i procedimenti civili, nel cui corso il giudice rilevi l'insolvenza, anche di quello per la dichiarazione di fallimento, trova conforto dall'esame della Relazione Illustrativa dello schema di decreto legislativo, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nel quale testualmente è riportato: *"la soppressione della dichiarazione di fallimento d'ufficio risulta bilanciata dall'affidamento al pubblico ministero del potere di dare corso all'istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso di un qualsiasi procedimento civile, risulti l'insolvenza di un imprenditore; quindi anche nei casi di rinuncia (cd desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti"*.

- Alla stregua di quanto considerato, deve ritenersi che al giudice fallimentare, come a qualsiasi altro giudice civile, residui il potere di segnalare l'insolvenza al P.M. che, poi, valuterà se richiedere o meno il fallimento. La segnalazione non determina la carenza di terzietà da parte del giudice: vi è un'ontologica diversità tra la segnalazione da parte del giudice fallimentare al PM, quale atto privo di alcuna efficacia, che comporta una successiva valutazione da parte del pubblico ministero, del tutto libera ed autonoma, volta a verificare se vi siano o meno i presupposti per proporre l'istanza di fallimento, e l'esercizio della "iniziativa d'ufficio" da parte del giudice fallimentare, espressiva di una domanda già valutata (Cfr, nello stesso senso, App. Brescia, 7/10/2009; App. Torino, 8/10/2010).

- Per ciò che attiene ai parametri di fallibilità, la società resistente, sulla quale incombe il relativo onere, non ha provato la mancanza dei requisiti dimensionali della società. A seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 grava, invero, sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 1, comma II. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto ed anzi l'ingente entità dei debiti vantati dai terzi creditori, e specificamente da equitalia-esatri per un importo pari ad euro 1.111.849,00, unitamente all'ammontare dei ricavi negli anni 2006-2008, risultanti dalle denunce fiscali, depongono per il superamento dei parametri per l'esenzione dal fallimento.
- Alla stregua di quanto considerato, ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto" (Cass. 4789/2005), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
- Nella specie ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa perché desumibile dai seguenti elementi: 1) rilevanti debiti scaduti dell'impresa individuale verso fornitori e terzi, di cui solo quelli verso l'erario ammontano ad euro 1.111.849,00; 2) titoli protestati; 3) pignoramenti per debiti insoluti.
- Alla luce di tali elementi è da escludere che ricorra un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento;

**P.Q.M.**

dichiara il fallimento di),

- Nomina Giudice Delegato la dott. Silvia Giani;
- nomina Curatore il rag., con studio in Monza,

- Ordina il deposito - entro tre giorni – dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco creditori, ove non già eseguito a norma dell'art. 14 L.F.;
- fissa per la comparizione di A., quale titolare della Speed Express di Catozzi A. e per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 5 luglio 2011, ad ore 11, innanzi al Giudice Delegato dott.ssa Silvia Giani;
- assegna ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di, quale titolare della, termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione al passivo, rivendica, restituzione, rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono per legge considerate tardive;

• dispone che la Cancelleria provveda a notificare copia integrale della presente sentenza al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 e.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. alle altre parti del procedimento prefallimentare e a mezzo fax -al Curatore;

• dispone, altresì, che la Cancelleria comunichi nel più breve tempo possibile all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'Imprenditore ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione per gli effetti di cui all'art. 17 L.F. Dispone altresì procedersi all'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 gennaio 2011

Il Cancelliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

*Dott. Silvia Giani*

*Dott. Alida Paluchowski*



TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE FALLIMENTARE  
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Fall. N. \_\_\_\_\_

1. RICORRENTE: Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza
2. CURATORE DEL FALLIMENTO: rag. F. ██████████ F. ██████████, con studio in Monza, ██████████ ██████████.
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

- P.Q.M.**
- dichiara il fallimento di Nomina Giudice Delegato la dott. Silvia Giani;
- nomina Curatore il rag. F.C., con studio in Monza \*.
  - Ordina il deposito - entro tre giorni - dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco creditori, ove non già eseguito a norma dell'art. 14 L.F.:
  - fissa per la comparizione di, quale titolare della e per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 5 luglio 2011, ad ore 11, innanzi al Giudice Delegato dott.ssa Silvia Giani;
  - assegna ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di C.A., quale titolare della \*, termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione al passivo, rivendica, restituzione, rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono per legge considerate tardive;
  - dispone che la Cancelleria provveda a notificare copia integrale della presente sentenza al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. alle altre parti del procedimento prefallimentare e - a mezzo fax - al Curatore;
  - dispone, altresì, che la Cancelleria comunichi nel più breve tempo possibile all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'Imprenditore ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione per gli effetti di cui all'art. 17 L.F. Dispone altresì procedersi all'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 gennaio 2011.

Il Cancelliere

Il Giudice estensore  
*Dott. Silvia Giani*

Il Presidente  
*Dott. Alida Paluchowski*